



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
8^a legislatura

Presidente
V. Presidente
Assessori

Giancarlo	Galan
Luca	Zaia
Renato	Chisso
Giancarlo	Conta
Marialuisa	Coppola
Oscar	De Bona
Elena	Donazzan
Fabio	Gava
Massimo	Giorgetti
Renzo	Marangon
Francesca	Martini
Flavio	Silvestrin
Stefano	Valdegamberi

Deliberazione della Giunta

n. **2992** del **25 SET. 2007**

Segretario Antonio Menetto

OGGETTO: Legge regionale 28 giugno 2007, n. 11 "Interventi a favore delle persone donatrici di sangue, di midollo osseo e di organo tra viventi": disposizioni applicative.

L'Assessore alle Politiche Sanitarie On. Dott.ssa Francesca Martini riferisce quanto segue

Nel BUR della Regione Veneto n. 59 del 3 luglio 2007 è stata pubblicata la legge regionale 28 giugno 2007, n. 11, la cui finalità è quella di favorire interventi per promuovere la donazione di sangue, midollo osseo e organo tra viventi, riconoscendo nel contempo il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario utile a tutta la comunità.

Tale legge prevede l'esenzione dal pagamento del ticket sui prelievi per esami del sangue nei confronti delle persone donatrici di midollo osseo o che hanno effettuato una donazione di organo tra viventi, o donatrici di sangue che abbiano effettuato almeno 50 donazioni presso le strutture autorizzate alla raccolta, e che, per motivi fisici o legati a sopravvenute malattie, non siano più in grado di donare il loro sangue.

E' stato, pertanto, costituito un fondo regionale, quantificabile in € 100.000 (centomila) annui al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della legge, a carico del quale grava esclusivamente la quota di partecipazione alla spesa, calcolata secondo la vigente normativa.

Nei bilanci regionali di previsione relativi agli anni 2008 - 2009 - 2010 verrà stanziata, in apposito capitolo di uscita, la somma di € 100.000 per ciascun anno.

Risulta ora indispensabile definire il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni, dettando disposizioni applicative che individuino l'iter procedimentale regionale, nonché la documentazione e i pareri che gli istanti devono produrre, di cui all'allegato A della presente deliberazione.

A tal fine sono stati sentiti, in data 13 settembre u.s., anche i rappresentanti regionali delle Associazioni dei Donatori di Sangue maggiormente rappresentative (AVIS e FIDAS) e i direttori dei Dipartimenti Interaziendali di Medicina Trasfusionale della Regione del Veneto.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato la regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTE le proprie deliberazioni nn. 449/98, 219/03 e 1820/05.

DELIBERA

1. di approvare il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni, le disposizioni applicative che individuano l'iter procedimentale regionale, nonché la documentazione e i pareri che gli istanti devono produrre in applicazione alla Legge Regionale n. 11/2007, di cui all'allegato A della presente deliberazione, contenente le "Disposizioni applicative per gli interventi a favore delle persone donatrici di sangue, di midollo osseo e di organo tra viventi".


Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario
Dott. Antonio Merletto



IL PRESIDENTE
On. Dott. Giancarlo Galan

IL VICE PRESIDENTE
Dott. Luca Zaia



VISTO: se ne propone l'adozione, attestando la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

DIREZIONE REGIONALE
PER I SERVIZI SANITARI
IL DIRIGENTE REGIONALE
dott. Domenico Mastrotto

SEGRETERIA REGIONALE
SANITÀ E SOCIALE
IL SEGRETARIO REGIONALE
dott. Giancarlo Ruscitti



Disposizioni applicative per gli interventi a favore delle persone donatrici di sangue, di midollo osseo e di organo tra viventi

a) Definizioni

Con il termine "esenzione" di cui all'art. 2 comma 1 della Legge regionale 28 giugno 2007, n. 11, è da intendersi il riconoscimento al soggetto del diritto di fruire delle prestazioni senza partecipazione alla spesa, nei limiti di capienza del fondo stanziato annualmente.

Con il termine "prelievi" di cui al medesimo articolo, vanno intese, oltre al prelievo in senso stretto, le prestazioni della branca "medicina di laboratorio", contenute nel nomenclatore tariffario vigente.

I soggetti beneficiari della legge sono da intendersi i cittadini residenti nella Regione Veneto che effettuano le prestazioni di cui trattasi presso la propria Azienda Ulss di residenza.

b) Fasi del procedimento per l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa:

Le fasi nelle quali si articola il procedimento sono le seguenti :

- Il donatore è tenuto a presentare domanda presso l'Azienda Ulss di residenza, esplicitando di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e, precisamente, di aver effettuato una delle seguenti tipologie di donazione:
 - almeno 50 donazioni di sangue ed essere stato dichiarato permanentemente inidoneo alla donazione;
 - donazione di organo tra viventi;
 - donazione di midollo osseo.
- L'Azienda Ulss provvede ad esperire un'istruttoria clinico anamnestica, facendosi carico di valutare la domanda presentata dal donatore e di verificare eventuali condizioni ostative all'accoglimento della richiesta stessa.
- Verificata la sussistenza delle condizioni previste, l'Azienda Ulss propone alla struttura tecnica competente la documentazione per il parere circa la rispondenza ai requisiti richiesti, e provvede successivamente al rilascio dell'attestazione (sotto forma di tessera) senza termine di validità.
Le strutture tecniche competenti al rilascio del parere sono il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT) per le pratiche relative ai donatori di sangue e il Centro Regionale Trapianti (CRT) per le pratiche inerenti i donatori di midollo osseo e di organo tra viventi.
- Le Aziende Ulss comunicano alla Direzione Regionale per i Servizi Sanitari l'emissione delle tessere con i dati anagrafici dei soggetti da riportare nel Registro degli assistiti regionali aventi diritto alla richiesta di rimborso, istituito presso la Direzione stessa.



- Con cadenza non inferiore a sei mesi, le Aziende Ulss richiedono alla Direzione Regionale per i Servizi Sanitari il ristoro delle spese sostenute relativamente all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa dei soggetti beneficiari.
- La Direzione Regionale per i Servizi Sanitari provvede ad autorizzare, nei limiti del fondo regionale, il trasferimento delle spese sostenute annualmente dalle Aziende Ulss, secondo un criterio proporzionale, fino ad esaurimento del fondo stesso.